ISTRUZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

In vista delle elezioni comunali, si forniscono alcune indicazioni operative per agevolare la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco.

Sono stati predisposti i fac-simile della modulistica relativa alla presentazione delle candidature, avente lo scopo di guidare gli interessati nella corretta compilazione e presentazione di tutti i documenti necessari.

I fac-simile, in formato word, prevedono spazi in bianco dove dati specifici riferiti: alla lista, ai candidati, al contrassegno, ecc.., devono essere inseriti dagli interessati prima della stampa. Occorre, pertanto, prestare molta attenzione nella compilazione al fine di modificare e/o omettere requisiti essenziali.

Non è obbligatorio usare la modulistica allegata, che viene usata sotto la propria responsabilità. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità sull'utilizzo errato della stessa. In ogni caso si rimanda alle norme ed ai modelli contenuti nella Pubblicazione Ministeriale n. 1 "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che è possibile reperire al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/pub-01-amminitrative-ed.2024.pdf

- MODULISTICA

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, dovrà essere effettuata <u>previo appuntamento</u> dalle ore 8.00 del 30° giorno (10 maggio 2024) alle ore 12.00 del 29° giorno (11 maggio 2024) antecedenti la data della votazione, presso l'Ufficio Anagrafe.

INFORMAZIONI UTILI

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NUMERO DEI CANDIDATI

(Art..37 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 16, c. 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO DEI CANDIDATI		POPOLAZIONE	
	DA	Α	DA	Α
12	9	12	3.001	10.000

RAPPRESENTANZA DI GENERE (Legge 23 novembre 2012, n. 215)

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Numero minimo e massimo di elettori sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni	Numero di elettori sottoscrittori	
in base ai risultati del censimento del 2021 (di cui al d.P.R. del 20 gennaio 2023)	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130).